

**FIGC**

COMUNICATO STAMPA

Roma, 6 marzo 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 6 MARZO 2015

1. Ricorso FONDI CALCIO

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica ed ammenda di € 750,00 inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. in relazione alle violazioni ascritte al suo Presidente, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 15 C.G.S. – (nota n. 4892/1174/pf13-14/AM/ma del 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

2. Ricorso Sig. CAPITANI DOMENICO

avverso la sanzione dell'inibizione di mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 15 C.G.S. – (nota n. 4892/1174/pf13-14/AM/ma del 13.1.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 33/TFN – Sez. Disc. del 19.2.2015)

3. Ricorso A.S. GUBBIO 1910

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3 al sig. Luca Tasso, dirigente della società;
- ammenda di € 5.000,00 alla società A.S. GUBBIO 1910, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 62 commi 1 e 2 N.O.I.F., seguito gara Gubbio/Frosinone del 23.3.2014 (nota n. 4907/708 pf13-14 AM/ma del 13.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione

Riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2:

- **PARZIALMENTE ACCOLTO** e per l'effetto, ridetermina la sanzione nella sola ammenda a € 1.000,00, eliminando la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica inflitta alla società Fondi Calcio.
- **RESPINGE** il ricorso del Sig. Capitani Domenico.

PARZIALMENTE ACCOLTO e per l'effetto, ridetermina la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Luca Tasso al 31.3.2015, riduce la sanzione dell'ammenda inflitta alla società A.S. Gubbio 1910 a € 2.000,00



4. Ricorso U.S. SALERNITANA 1919

avverso le sanzioni:

- inibizione di giorni 20 al sig. Corradi Luciano, all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della società;
- ammenda di € 2.500,00 alla società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S.,

inflitte seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 15 C.G.S (nota n. 5204/109 pf14-15 DP/fda del 22.1.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34/TFN – Sez. Disc. del 26.2.2015)

ACCOLTO e per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.